



MARCO IMBELLONE*

IL RUOLO DEL GIUDICE COSTITUZIONALE TRA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E CAPO DEL GOVERNO: LA POLONIA DI KACZYŃSKI E L'UNGHERIA DI GÖNCZ**

Abstract [It]: Sebbene, tra le crisi del XI° secolo, vada riconosciuta una propria specificità alla *constitutional retrogression*, il *court packing*, quale sua forma di manifestazione che impedisce al Giudice delle leggi di svolgere la fondamentale funzione di contrappeso alle scelte del decisore politico, rende non inutile esaminare il ruolo dei Tribunali costituzionali. In questo senso, Polonia e Ungheria rappresentano un chiaro esempio. Per questa ragione, sarà ben più interessante indagare il contributo dato dalla giustizia costituzionale nei contesti di transizione (o involuzione) democratica e, quindi, di crisi sostanziale, nella misura in cui questa è 'profondo cambiamento di un equilibrio'.

Abstract [En]: Although, among the crises of the 21st century, the constitutional retrogression has its own specificity, the “court packing”, as its form of manifestations – which prevents the Judge of the laws from having that fundamental function of counterweight to the choices of the political decision maker - makes the study of the role of the Constitutional Tribunals useless. In this respect, Poland and Hungary represent a clear example. For this reason, it will be much more interesting to investigate the contribution given by the constitutional jurisdiction in contexts of democratic transition (or involution) and therefore of substantial crises, to the extent that this is a ‘profound change in an equilibrium’.

Parole chiave: Regressione costituzionale, Diritto costituzionale comparato, Corti costituzionali, Europa centro-orientale, Transizione democratica.

Keywords: Constitutional Retrogression, Comparative constitutional Law, Constitutional Courts, Eastern Europe, Democratic Transition.

SOMMARIO: 1. Premessa: quale crisi?. – 2. Il Tribunale costituzionale polacco nel conflitto di attribuzioni: la sentenza Kpt 2/08. – 3. La Corte costituzionale ungherese negli anni della transizione. – 4. L'incidenza del Giudice costituzionale in materia di forma di governo.

* Dottorando di ricerca in “Scienze dell'economia civile. Governance, istituzioni e storia” – Università LUMSA di Roma.

** Contributo sottoposto a *peer review*. Intervento svolto in occasione del seminario “La giustizia costituzionale nell'epoca delle crisi ed emergenze”, organizzato dalla Scuola DPCE e tenutosi a Palermo, presso la sede dell'Assemblea regionale Siciliana, il 13 febbraio 2025.

1. Premessa: quale crisi?

Del tutto correttamente il titolo del Seminario¹ fa riferimento al tempo presente come all'epoca delle crisi e delle emergenze. Ciò è senz'altro vero, sebbene, può ben dirsi che, sotto questo profilo, il XXI secolo, a solo un quarto del suo cammino, si stia tenendo al passo con il suo predecessore. Limitandoci, infatti, alle sole «crisi globali»², la pandemia da Covid19, la Grande recessione del 2007-2008 e la crisi energetica, derivante dai diversi scenari bellici, tengono alto il confronto con gli eventi, per molti versi analoghi, dei primi decenni del '900. Tuttavia, accanto ai tre fattori ora citati, ve n'è un altro di cui è opportuno far menzione e che chiama in causa direttamente il percorso evolutivo del costituzionalismo di questa prima fase del nuovo millennio. Se infatti, il cd. Secolo breve³ si era chiuso con il momento di massima espansione dei valori della democrazia liberale⁴, nel giro di pochi lustri si è assistito ad una radicale inversione di tendenza e non limitata solo alle democrazie non stabilizzate ma anche a contesti ordinamentali dotati di istituzioni consolidate. Quantunque i modi di definire tale *trend* siano diversi, crisi costituzionale⁵, crisi dello Stato di diritto, *backsliding* democratico, degrado della democrazia e ancora più varie le sue modalità di manifestazione⁶, si deve riconoscere ad esso una propria autonoma specificità tra i fattori di crisi del XXI secolo. Difatti, il carattere diffuso e radicato del processo - pur nella sua multiforme fenomenologia - impone di astenersi dal considerarlo unicamente la mera conseguenza di un contingente stato emergenziale di diversa natura.

Proprio sotto il profilo del deterioramento delle istituzioni democratiche, le esperienze di Polonia e Ungheria costituiscono gli esempi più evidenti (non solo) all'interno del perimetro europeo. Peraltro, i rispettivi percorsi di *constitutional retrogression*⁷, sebbene differenti per molteplici aspetti, presentano un tratto comune: in entrambe le realtà si è

¹ «La giustizia costituzionale nell'epoca delle crisi ed emergenze», seminario organizzato dall'Università degli Studi di Palermo presso l'Assemblea Regionale Siciliana il 13 febbraio 2025, di cui il presente scritto costituisce uno dei contributi.

² M. PANEBIANCO, *Stato di diritto e democrazia euro-globale. La crisi dell'Est-Ovest*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2023, 7. A tal proposito, il Prof. Panebianco considera tali eventi «snodi nevralgici» della storia del XXI secolo, in grado di deviare da quel percorso di globalizzazione finora intrapreso e di porre enormi interrogativi per il futuro.

³ Cfr. E. HOBBSAWM, *Il secolo breve. 1914-1991: l'era dei grandi cataclismi*, Milano, Rizzoli, 1995. Il titolo del saggio dello storico inglese è ormai divenuto una definizione corrente - forse anche abusata - per indicare il '900.

⁴ Cfr. S.P. HUNTINGTON, *La terza ondata. I processi di democratizzazione alla fine del XX secolo*, Bologna, Il Mulino, 1995

⁵ A. DI GREGORIO, *Regressioni costituzionali e corti apicali: i casi di Venezuela, Turchia, Russia, Ungheria e Polonia*, in *Percorsi costituzionali*, n. 2-3/2018, 463, 478.

⁶ Va difatti sottolineata «la profonda difformità delle situazioni che si profilano quando trattiamo della crisi del costituzionalismo e della democrazia», R. TARCHI, *Le «democrazie illiberali» nella prospettiva comparata: verso una nuova forma di Stato? Alcune riflessioni di sintesi*, in *DPCE online*, n. 3/2020, 4155, 4173-4176.

⁷ Cfr. A. DI GREGORIO, *I fenomeni di degenerazione delle democrazie contemporanee: qualche spunto di riflessione sullo sfondo delle contrapposizioni dottrinali*, in *Nuovi Autoritarismi e Democrazie (NAD)*, n. 2/2019, 26; A. HUQ - T. GINSBURG, *How to Lose a Constitutional Democracy*, in *UCLA Law Review*, n. 65/2018, 79-169; T. DRINOCZI - A. BIEN-KACALA, *Illiberal Constitutionalism: The Case of Hungary and Poland*, in *German Law Journal*, n. 8/2019, 1140-1166; M. TUSHNET - B. BUGARIC, *Power to the people*, Oxford, OUP, 2022, 81-104; M. TUSHNET, *Varieties of Constitutionalism*, in *Harvard Public Law Working Paper*, 2023, n. 23-31/2023; A. HUQ - T. GINSBURG, *The Comparative Constitutional of Democratic Backsliding: A Report on the State of the Field*, in *Droit Public Comparé*, n. 1/2023, 1.

assistito al cd. *court packing*⁸, ovvero il tentativo (riuscito) dei partiti di maggioranza di imbrigliare le Corti costituzionali. Tanto nel caso ungherese, quanto in quello polacco, una delle prime preoccupazioni delle forze salite al potere è stato, per l'appunto, 'allineare' le Corti apicali al nuovo corso politico. Queste, in entrambi i processi di decadimento democratico, hanno rappresentato il primo obiettivo da neutralizzare, in considerazione della loro funzione di garante proprio di quell'ordine che si intendeva 'degradare'. Ecco che ad esse, sin dall'inizio, fu impedito adempiere con efficacia il proprio ruolo di centro di potere contro-maggioritario, finendo per divenire, già nel breve periodo, strumento – se non di supporto – quantomeno non ostile al decisore politico⁹.

Quanto fin qui detto fa ben intuire come finisca per essere poco utile, sotto il profilo qui in esame, soffermarsi sul ruolo del giudice costituzionale in quella fase. Se, come affermato in premessa, la *constitutional retrogression* ben può considerarsi un contesto di crisi, è del pari vero che, per le ragioni sopra esposte, alle Corti apicali è stata inibita la possibilità di assolvere quasi ogni funzione di contrappeso rispetto agli altri attori istituzionali.

Tuttavia, ciò non esclude che possa risultare di qualche interesse indagare il ruolo delle due Corti in momenti precedenti, in particolare, in relazione ad un tema specifico: la precisa definizione delle sfere di competenza del Capo dello Stato e del Governo. L'esatta delimitazione delle prerogative presidenziali nei rapporti con l'esecutivo ha infatti rappresentato una delle questioni più complesse di entrambi i processi di transizione, sulle quali i rispettivi organi di giustizia costituzionale sono intervenuti in tempi e con modalità differenti. Da un lato, infatti, può ricordarsi la decisione del Tribunale costituzionale polacco del 2008, emessa, peraltro, in una fase in cui iniziavano a manifestarsi i prodromi del deterioramento democratico; dall'altro, non può non farsi riferimento all'azione della Corte costituzionale ungherese conseguente al duro scontro che si ebbe tra il Presidente della Repubblica Göncz e il Capo del Governo Antall nei primi anni '90. Entrambe le esperienze, infatti, offrono interessanti spunti per cogliere il ruolo del Giudice

⁸ G. DELLEDONNE, *Cattura delle corti costituzionali e designazione dei loro componenti: un quadro comparato*, Jean Monnet Module ENACTING Policy Paper, n. 1/2022, 4-5; M.A. ORLANDI, *La "democrazia illiberale". Ungheria e Polonia a confronto*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, n. 3/2019, 167, 176 ss.

⁹ Una volta completato il processo di assoggettamento, la tendenza di entrambe le Corti è stata infatti quella di evitare pronunce che potessero avere implicazioni politiche o un particolare rilievo giuridico quando non assecondare l'indirizzo delle forze di governo. Cfr. A. DI GREGORIO, *Regressioni costituzionali e corti apicali: i casi di Venezuela, Turchia, Russia, Ungheria e Polonia*, cit., 12-13.

Dal punto di vista normativo, la 'neutralizzazione' del Giudice delle leggi, in Ungheria, è conseguita alle nuove disposizioni (art. 24) della Legge fondamentale del 2012, alla legge CLI/2011 del 1° gennaio 2012 e al nuovo regolamento interno dell'organo, adottato il 1° marzo 2013. In Polonia, immutata la norma costituzionale (artt. 188-197 Costituzione pol.), il legislatore è invece intervenuto tanto sulla disciplina di dettaglio di rango primario, quanto sul regolamento interno. Nel primo caso la legge sul Tribunale costituzionale polacco, adottata contestualmente alla Costituzione del 1997, è stata modificata dalla legge del 25 giugno 2015 (per la verità, votata da Piattaforma Civica), dalla legge 19 novembre 2015, dalla cd. legge di risanamento 22 dicembre 2015; il legislatore è poi intervenuto nuovamente con la legge n. 23 del 22 luglio 2016 (cfr. A. ANGELI, *La nuova Legge sul TC del 22 luglio 2016, Polonia. Le derive di una democrazia (quasi) maggioritaria: tra rischio di paralisi dell'organo di giustizia costituzionale e dualismo giuridico*, in *Federalismi.it*, n. 17/2016, 22-34. Sotto il fronte del regolamento interno, a fronte dell'incapacità del Tribunale di adottarlo, vi sopperi il Sejm attraverso due atti di rango primario: la legge del 30 novembre 2016 e, ancora, quella del 13 dicembre 2016.

Peraltro, lo stesso Tribunale, con la sentenza K 47/15 del 9 marzo 2016, rilevò l'illegittimità della quasi totalità delle disposizioni della "Legge di risanamento". Per un approfondimento cfr. J. SAWICKI, *Prove tecniche di dissoluzione della democrazia liberale: Polonia 2016*, in *Nomos – Le attualità del diritto*, n. 1/2016.

costituzionale nel momento in cui, in un caso, si scorgevano i primi segnali del successivo *constitutional backsliding* (Polonia) e, nell'altro, si era nel pieno della transizione democratica (Ungheria), pertanto in contesti di sostanziale crisi, nella misura in cui questa è “profondo mutamento di un equilibrio”. Proprio con riferimento al processo di democratizzazione dei Paesi dell'Europa centro-orientale – e del ruolo che le Corti apicali svolsero in quelle fasi – si è parlato di «circostanze straordinarie in grado di modificare o giustificare la modifica degli standard costituzionali [...] configurando la costituzionalità della transizione una costituzionalità diversa da quella ordinaria»¹⁰.

2. Il Tribunale costituzionale polacco nel conflitto di attribuzioni: la sentenza Kpt 2/08

La nascita del primo Gabinetto Tusk, a seguito delle elezioni parlamentari dell'ottobre 2007, aveva consentito di chiudere l'anomala parentesi dei due gemelli Kaczyński – *leader* del PiS – contemporaneamente l'uno Capo dello Stato e l'altro alla guida del Governo. È infatti opportuno sottolineare il contesto di coabitazione – tra il nuovo Esecutivo formato dall'esponente di Piattaforma Civica e la Presidenza di Lech Kaczyński – in cui collocare l'intervento del Giudice costituzionale che ci si accinge a commentare¹¹.

Il 17 ottobre 2008, all'indomani del Consiglio Europeo che si era tenuto nei due giorni precedenti a Bruxelles, il Premier Tusk sollevò conflitto di attribuzioni davanti al Tribunale costituzionale di Varsavia nei confronti del Presidente della Repubblica¹². Quest'ultimo, infatti, pur formalmente escluso dalla delegazione stabilita dal Presidente del Consiglio¹³, partecipò al summit europeo, interrompendo peraltro la prassi seguita fino a quel momento.

La questione su cui la Corte era chiamata ad intervenire, dunque, verteva su chi, tra le due teste del potere esecutivo, fosse l'organo competente a rappresentare la Repubblica nei consessi europei. Poiché, sul punto, la Carta del 1997 rimaneva silente, il supremo organo

¹⁰ L. SOLYOM, *The role of constitutional courts in the transition to democracy: with special reference to Hungary*, in *International Sociology*, n. 1/2003, 132, 137.

¹¹ La forma di governo polacca, quantunque lontana dal prototipo della V Repubblica francese, contempla comunque un potere esecutivo duale, nel cui ambito è presente, accanto al Consiglio dei ministri, un Capo dello Stato cui residuano significative prerogative proprie. Non a caso si parla in proposito di “semipresidenzialismo apparente”, cfr. A. RINELLA, *La forma di governo semipresidenziale. Profili metodologici e “circolazione” del modello francese in Europa centro-orientale*, Torino, Giappichelli, 1997; M.A. ORLANDI, *L'evoluzione del semipresidenzialismo in Europa centro-orientale: Croazia, Polonia, Romania*, in *DPCE Online*, n. 1/2023. A. Di Gregorio parla invece di «forma di governo debolmente semipresidenziale». Cfr. A. DI GREGORIO - J. SAWICKI, *La riconferma scontata (ma non plebiscitaria) di Duda alle elezioni presidenziali polacche: un ulteriore vulnus per lo stato di salute della democrazia in Europa?*, in *Federalismi.it*, n. 22/2020, 2. Più in generale, sulla forma di governo della Terza Repubblica polacca e sulla sua evoluzione, cfr. L. PEGORARO - A. RINELLA, *Sistemi costituzionali comparati*, Giappichelli, Torino, 2017; M. GANINO - C. FILIPPINI - A. DI GREGORIO, *Presidenti, Governi e Parlamenti nei Paesi dell'Europa orientale (Polonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca): l'equilibrio innanzitutto*, Torino, Giappichelli, 2012; A. RINELLA, *I “semipresidenzialismi” dell'Europa centro-orientale*, in L. PEGORARO - A. RINELLA (a cura di), *Semipresidenzialismi*, Padova, Cedam, 1997; C. FILIPPINI, *Polonia*, Bologna, Il Mulino, 2010; D. GORECKI, *I profili evolutivi nella forma di governo nell'ordinamento costituzionale polacco*, in G.C. DE MARTIN - Z. WITKOWSKI, P. GAMBALE (cur.), *Riforme costituzionali e itinerari della democrazia in Europa: Italia e Polonia a confronto*, Padova, Cedam, 2007.

¹² Sentenza del Tribunale costituzionale polacco n. Kpt 2/08, adottata il 20 maggio 2009.

¹³ Consiglio Europeo, 15-16 ottobre 2008, Bruxelles. Al Presidente della Repubblica fu altresì negato di salire sul volo che trasportava la delegazione governativa.

di giustizia «*decided to settle the competence dispute submitted to it on the basis of general constitutional provisions*»¹⁴: i rapporti con l'Unione non configuravano una sfera di competenza a sé stante ma partecipavano tanto alla politica interna quanto a quella estera e, in quanto tali, rientravano nelle attribuzioni del Consiglio dei ministri¹⁵. Quest'ultimo era, pertanto, il soggetto titolare del potere di determinare e rappresentare – per il tramite del Presidente del Governo o altro Ministro - la posizione della Polonia nelle sedi europee.

Al tempo stesso, tuttavia, il Tribunale non ritenne che il ruolo costituzionale del Capo dello Stato, quale supremo rappresentante della Repubblica, fosse del tutto irrilevante ai fini della partecipazione nei contesti comunitari. In altre parole, nei casi – alquanto rari – in cui in quei consessi fossero all'ordine del giorno materie rientranti nelle attribuzioni presidenziali¹⁶, era da ravvisarsi un diritto di autonoma partecipazione. Questa, tuttavia, non doveva tradursi in un altrettanto autonomo potere di direzione, rappresentanza e manifestazione della politica nazionale, in quanto le funzioni presidenziali (ex art. 126 Costituzione pol.) – in quelle sedi – andavano comunque esercitate in completo accordo con il Governo. La Corte sottolineava, infatti, l'esistenza di un obbligo di cooperazione tra i due organi, ravvisabile tanto nel Preambolo della Carta, quanto nel testo stesso¹⁷. In definitiva, alla partecipazione del Presidente della Repubblica alle riunioni del Consiglio Europeo veniva riconosciuto carattere episodico e, quel che più conta, natura ausiliare.

La decisione del Tribunale costituzionale polacco, ora sinteticamente riportata, rileva, in relazione ai temi qui trattati - ovvero l'esistenza di uno stato di crisi o di emergenza - almeno per due ordini di motivi.

In primo luogo, la pretesa del Capo dello Stato di partecipare alla riunione del Consiglio Europeo può essere temporalmente collocata in una fase in cui coloro che sarebbero stati, di lì a qualche anno, i responsabili della *constitutional retrogression* avevano già importanti responsabilità istituzionali. Ovvero, sebbene negli anni 2005-2007 non poteva ancora pensarsi alla Polonia come ad un contesto di crisi costituzionale, nondimeno più di un indizio contribuiva a ipotizzare possibili linee di orientamento¹⁸. Ebbene, la Corte, a quel

¹⁴ S. BIERNAT, *Division of Competences in the Field of Foreign Relations in the Polish Constitutional System*, in H.P. AUST – T. KLEINLEIN (cur.), *Encounters between Foreign Relations Law and International Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2021, 252, 265.

¹⁵ Ciò secondo l'art. 146, c. 1 Costituzione pol.: «Il Consiglio dei ministri dirige la politica interna ed estera della Repubblica Polacca», c. 2 «Al Consiglio dei ministri spettano le decisioni sulle questioni politiche del paese non riservate ad altri organi statali e di autogoverno territoriale», c. 4 ppt. 8 e 9 che, tra i compiti propri del Governo, indicano rispettivamente «assicurare la sicurezza esterna dello Stato» e «esercitare la politica generale nei rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali».

¹⁶ Art. 126 c. 2 «Il Presidente della Repubblica veglia sul rispetto della Costituzione, vigila sulla sovranità e sicurezza dello Stato e sull'inviolabilità e indipendenza del suo territorio».

¹⁷ Nel Preambolo si cita un generico principio di collaborazione; l'art. 133 c. 3 Costituzione pol., invece, recita «Il Presidente della Repubblica in ambito di politica estera collabora con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il ministro competente». Il dovere di una cooperazione leale, gravante su ambedue i soggetti, pone una serie di obblighi, tra cui si segnala il dovere, per il Presidente della Repubblica, quello di manifestare la posizioni determinate del Consiglio dei ministri.

¹⁸ Da un lato, infatti, occorre considerare che, alle elezioni parlamentari del 25 settembre 2005, Diritto e Giustizia (PiS), pur primo partito, con il 27% dei suffragi poté formare (due) esecutivi di coalizione, non particolarmente forti (il primo di minoranza); al tempo stesso, le opposizioni, tra cui Piattaforma Civica, secondo partito per numero di voti (24%), esercitarono compiutamente il loro ruolo. Per quanto riguarda il Tribunale costituzionale, come si è detto nel paragrafo precedente, il cd. *court packing* sarebbe arrivato solo qualche anno dopo.

tempo ancora immune da ogni tentativo di impacchettamento e libera di assolvere il proprio compito di potere contro-maggioritario, statui l'incostituzionalità del contegno presidenziale, ripristinando la legittimità della prassi fino a quel momento osservata.

Tuttavia, la decisione in esame è forse ancor più significativa per una seconda ragione. Partendo dal presupposto fatto in premessa, ovvero, che anche uno stato di transizione – in quanto mutamento di un equilibrio – può essere assimilato ad un contesto di crisi, la sentenza Kpt 2/08 costituì la risposta del Tribunale costituzionale polacco al tentativo presidenziale di “riaprire i termini” del passaggio ordinamentale che si era chiuso oltre dieci anni prima. Era stato questo, infatti, un percorso lungo ed articolato che aveva visto il succedersi di diversi passaggi costituenti¹⁹. Durante tale processo, è indubbio che l'elezione diretta del Capo dello Stato²⁰ e la sua formale collocazione nell'ambito del potere esecutivo abbiano contribuito a generare sovrapposizioni – quando non aperti contrasti - tra i due organi di vertice. Nondimeno, disposizioni costituzionali man mano sempre più chiare²¹ ed un'interpretazione in senso ‘rigorosamente parlamentare’ della forma di governo hanno concorso a definire i reciproci ruoli, individuando con precisione i limiti dei poteri presidenziali nella determinazione dell'indirizzo politico. La Corte di Varsavia, con la sua decisione del 2008, fornì un importante contributo proprio in questa direzione: costituì un argine al tentativo di un'interpretazione - estensiva - delle prerogative presidenziali, inversa alla direzione che avevano imboccato i costituenti del '92 e, ancor di più del '97²².

La sentenza Kpt 2/08 è, pertanto, doppiamente importante. Per un verso, neutralizzò l'iniziativa del Presidente Kaczyński, la quale, col senno di poi, può forse essere vista come una ‘fuga in avanti’, un *ballon d'essai* di quella prassi, divenuta dominante dal 2015 in poi e consistente nella forzatura dei meccanismi costituzionali. Dall'altro, quella stessa decisione rappresenta la riconferma - o l'ultimo tassello²³ - del lungo cammino di costruzione della forma di governo iniziato con la Tavola rotonda del 1989 e, formalmente, concluso con la Costituzione del 1997²⁴.

Dall'altro, non vanno dimenticate le prese di posizione dello stesso Lech Kaczyński, sin dai tempi in cui era Primo cittadino della Città di Varsavia: nel 2004 e nel 2005 vietò le manifestazioni LGBT, fatto che, nel 2007, portò la Polonia ad essere condannata dalla CEDU per violazione dell'art. 11 della Convenzione.

¹⁹ Con estrema sintesi, il processo di transizione democratica in Polonia inizia con i colloqui della Tavola rotonda (febbraio-aprile 1989); prosegue con il cd. Rinnovo di aprile (Legge cost. 7 aprile 1989), consistente in una serie di emendamenti alla vigente Costituzione socialista del 1952; ulteriore passaggio fu la Legge cost. 27 settembre 1990 che, tra le altre cose, introdusse l'elezione diretta del Presidente della Repubblica; successivamente, la cd. Piccola Costituzione (Legge cost. 17 ottobre 1992 «Sulle relazioni reciproche tra Potere esecutivo e Potere legislativo e sull'autogoverno locale») ed infine la nuova Costituzione della “Terza” Repubblica polacca promulgata nel luglio del 1997.

²⁰ Legge costituzionale 27 settembre 1990

²¹ Si fa qui riferimento, in prima battuta, alla cd. Piccola Costituzione del '92 e, ancor di più, alla Carta del '97.

I conflitti tra Capo dello Stato e Presidente del Consiglio dei ministri si sono avuti in modo particolare sotto la Presidenza Walesa, sebbene non si sia mai giunti a invocare l'intervento del Tribunale costituzionale per conflitto di attribuzioni.

²² A ciò si aggiunga che il dato normativo era oltretutto avallato da dieci anni di prassi e convenzioni costituzionali.

²³ Tassello aggiunto a seguito della nuova competenza della ‘materia europea’.

²⁴ Sotto quest'aspetto, il grande apporto dato dalla pronuncia è quello di aver conferito maggior chiarezza alla «differenza tra la funzione di suprema rappresentanza della Nazione e quella di indirizzo politico, le quali coesistono all'interno del potere esecutivo» E. CASTORINA - P. POLICASTRO, *Il Tribunale costituzionale polacco e il conflitto di attribuzioni tra Capo dello Stato e Presidente del Consiglio*, in *Quaderni costituzionali*, n. 4/2009, 942, 946.

3. La Corte costituzionale ungherese negli anni della transizione

Gli eventi che condussero alla decisione del 2009, lungi dal rappresentare un caso isolato²⁵, trovano un precedente, per molti versi simile, nell'Ungheria del 1991. In occasione del vertice di Visegrad²⁶ del febbraio di quell'anno, si produsse un durissimo scontro tra il Capo dello Stato Göncz e il Primo ministro Antall. Scontro avente ad oggetto, ancora una volta, l'individuazione dell'organo legittimato a rappresentare il Paese in un forum internazionale e che, oltretutto, si andava ad innestare in un clima di conflitto costante tra le due cariche di vertice dell'ordinamento, prevalentemente alimentato dal Presidente della Repubblica sin dall'inizio del suo mandato. A differenza della vicenda polacca, tuttavia, non si giunse – in quell'occasione – ad un intervento del Giudice delle leggi²⁷. L'azione di quest'ultimo, nondimeno, nei mesi e negli anni immediatamente successivi, fu ripetuta e dirimente per le sorti della transizione costituzionale ungherese, quantomeno nel primo periodo. Infatti, sebbene i costituenti magiari avessero optato per una forma di governo parlamentare fortemente razionalizzata – evitando ogni 'ambiguità semipresidenziale' – diverse disposizioni della Carta fondamentale²⁸ scontavano scarsa chiarezza e una certa fumosità, soprattutto in relazione ai confini delle attribuzioni presidenziali²⁹. Si deve peraltro considerare che, data la fase di trasformazione in atto, vi era la quasi totale assenza di prassi e precedenti da seguire ed era stata acquisita solo una «*little experience of democratic governance*»³⁰. È all'interno di questa cornice che va letta tanto l'interpretazione dilatata delle

²⁵ Al tempo stesso, d'altronde, non può non citarsi la sentenza della Corte costituzionale della Repubblica di Romania n. 683 del 27 giugno 2012: speculare l'antefatto ed opposto il contenuto del dispositivo rispetto a quanto deciso dai giudici polacchi solo qualche anno prima. Il differente esito deve tuttavia tener necessariamente conto del diverso 'peso', nell'ambito del potere esecutivo, assegnato al Presidente della Repubblica da parte dei rispettivi testi costituzionali. Cfr. S. GIANELLO, *Il Presidente della Repubblica in Romania tra semipresidenzialismo mite e parlamentarismo a forte impronta presidenziale nella dottrina costituzionale e nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, in *Forumcostituzionale.it*, 27 maggio 2015, 52; E. SORDA, *La calda estate della Romania: impeachment, referendum, riforme e pronunce della Corte Costituzionale mostrano una grave crisi istituzionale e democratica*, in *Diritticomparati.it*, 8 novembre 2012, 1; V. PERJU, *The Romanian double executive and the 2012 constitutional crisis*, in *International Journal of Constitutional Law*, n. 1/2015, 246, 255-257.

²⁶ La riunione in cui venne adottata la "Dichiarazione sulla cooperazione tra la Repubblica federale ceca e slovacca, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria nell'impegno per l'integrazione europea" che dava vita, appunto, al cd. Gruppo di Visegrad (15 febbraio 1991). Più puntualmente, il Capo dello Stato, interpretando estensivamente il potere di concludere trattati internazionali, riconosciutogli dall'art. 30A-b Costituzione ung., riteneva che vi fosse implicito il relativo potere di rappresentanza. Cfr. P. O'NEILL, *Hungary: political transition and executive conflict: the balance or fragmentation of power*, in R. TARAS (cur.), *Postcommunist Presidents*, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, 201.

²⁷ Lo scontro tra Presidente e Primo Ministro perdurò per tutto il periodo di preparazione del vertice (l'Ungheria era il Paese ospitante) e solo un accordo raggiunto in extremis evitò il ricorso alla Corte costituzionale: da un lato la delegazione ungherese sarebbe stata guidata dal Primo ministro, dall'altro, quest'ultimo acconsentiva a ché anche il Capo dello Stato ne facesse parte. Cfr. J. DE RAADT, *Contestable Constitutions: Ambiguity, Conflict, and Change in East Central European Dual Executive Systems*, in *Communist and Post-Communist Studies*, n. 1/2009, 95; K. DAE SOON, *A Political Biography of Hungary's First Post-Communist President, Árpád Göncz*, Glasgow, University of Glasgow, 2011, 120-122.

²⁸ La legge XXXI del 23 ottobre 1989 emendò quasi cento articoli del testo del 1949; La legge cost. XXIX del 20 novembre 1990 che, rivedendo il contenuto degli Accordi, ripristinò il carattere parlamentare dell'elezione del Capo dello Stato.

²⁹ Artt. 30/A e 35 Costituzione ung. come emendata dalla legge costituzionale del 1989. Proprio nella puntuale definizione dei rispettivi ambiti di attribuzione tra Presidente della Repubblica e Governo, le norme costituzionali della transizione lasciavano più di una zona d'ombra. A tal proposito, è stato sostenuto che questa mancanza di chiarezza sia stata la conseguenza dei cd. Accordi del 1989, dove, il muro contro muro tra comunisti ed opposizioni, impedendo di costruire, sulla Presidenza, un progetto organico, permise solo di raggiungere un compromesso frammentato, Cfr. P. O'NEILL, *Hungary: political transition and executive conflict: the balance or fragmentation of power*, cit., 201.

³⁰ K. DAE SOON, *A Political Biography of Hungary's First Post-Communist President, Árpád Göncz*, cit., 113.

proprie funzioni che il Presidente Göncz tentò ripetutamente di affermare nei primi anni del suo mandato, quanto i conseguenti contrasti che ne scaturirono con l'Esecutivo Antall e che, appunto, richiesero l'intervento del Giudice costituzionale. Peraltro, come autorevolmente sottolineato, a muovere Göncz, verosimilmente, non fu la volontà di affermare una linea politica alternativa rispetto a quella del Governo, ma un sincero desiderio di definire con maggior precisione - stante l'ambiguità del dato costituzionale - il perimetro della propria sfera di competenza³¹.

Sotto tale profilo³², il primo intervento della Corte costituzionale della nuova Ungheria post-comunista si ebbe nell'aprile del 1991, allorché l'Esecutivo Antall stava procedendo ad un piano di profondo rinnovamento degli alti ranghi militari. In quell'occasione, il Presidente provò a far valere la sua qualifica di Comandante in capo delle Forze armate: in tale veste, infatti, riteneva di poter valutare nel merito gli atti di nomina e pensionamento degli ufficiali che gli venivano sottoposti in virtù dell'istituto della controfirma³³. Adita dal Ministro della Difesa, la Corte si pronunciò in senso decisamente favorevole al Governo, da un lato, precisando con puntualità quali fossero le prerogative presidenziali in materia di difesa, dall'altro, identificando quel "comando in capo"³⁴ come un "potere di sorveglianza" e non certo come un potere di direzione³⁵. In ragione di ciò, argomentò il Giudice delle leggi, la firma configurava un atto doveroso e non discrezionale a meno che non vi fosse un'obiezione imputabile al dovere di "sorveglianza democratica"³⁶.

A distanza di pochi mesi, il tentativo dell'Esecutivo Antall di procedere ad un *turn-over*, in senso più 'filogovernativo', del sistema radiotelevisivo pubblico incontrò il rifiuto presidenziale di firmare i relativi atti di nomina e licenziamento. Richiamandosi alla recente sentenza della Corte, il Capo dello Stato denunciava il carattere antidemocratico dello '*spoils system*' messo in atto dal Governo e intendendo esercitare il suo compito di vigilanza sul funzionamento democratico delle istituzioni.

Quest'ulteriore scontro tra la Presidenza e il Governo portò a ben tre pronunce della Corte costituzionale. Con la prima, venne riaffermato quanto stabilito con la sentenza di aprile: ove non vi fosse un pericolo per la tenuta democratica dello Stato, il Presidente era tenuto a ricevere gli atti dell'esecutivo. Tale decisione, tuttavia, prestando il fianco ad una lettura partigiana da ambo le parti, lasciava aperta la questione. Ecco che l'ostinazione di Göncz indusse il Primo ministro Antall a rivolgersi ancora una volta alla Corte la quale,

³¹ J. DE RAADT, *Contestable Constitutions: Ambiguity, Conflict, and Change in East Central European Dual Executive Systems*, cit., 92.

³² Quantunque, nella sostanza, il Giudice fosse chiamato a dirimere veri e propri contrasti tra poteri dello Stato, formalmente si trattava di giudizi di legittimità costituzionale, in quanto, il conflitto di attribuzione non rientrava nella giurisdizione della Corte. Art. 32/A, 1) Cost. ung. introdotto dalla legge costituzionale XXXII del 19 ottobre 1989.

³³ Nel caso in specie, si rifiutò di firmare l'atto di pensionamento di un alto ufficiale dell'Esercito.

³⁴ Art. 29 c.2 Costituzione ung. 1989: «Il Presidente della Repubblica è il Comandante in Capo delle Forze Armate Ungheresi».

³⁵ Sentenza 48/1991 (IX. 26.)

³⁶ Art. 29 Costituzione ung. 1989: «Il Capo dello Stato ungherese è il Presidente della Repubblica, che rappresenta l'unità della nazione e controlla il funzionamento democratico dello Stato». Peraltro, il Presidente Göncz riteneva che proprio in quest'ultima affermazione risiedesse il fondamento della funzione discrezionale che aveva ritenuto di esercitare: la difesa dell'ordine democratico del sistema gli consentiva il potere di incidere nel merito delle scelte del Governo.

gennaio 1992, dichiarò che il Presidente avrebbe dovuto procedere alle nomine entro un “tempo ragionevole”³⁷, aggiungendo che il mancato rispetto del termine avrebbe configurato un comportamento illegittimo. Un mese dopo il Presidente Göncz confermò le nomine proposte dal Governo.

Tuttavia, il perdurare di quella che, al tempo, venne ribattezzata “Guerra per il controllo dei media” richiese un ulteriore intervento dei Giudici costituzionali, nuovamente sollecitati dal Primo ministro³⁸. Anche in questo caso, quantunque il ricorso del Capo del Governo avesse un contenuto decisamente articolato, la Corte si attenne alla linea tenuta nelle pronunce precedenti: in relazione alle proposte di nomina o dimissioni da parte dell’Esecutivo, sussisteva un dovere di ‘avallo’ del Presidente – sempreché quest’ultimo non ravvisasse nell’atto un “pericolo per la democrazia”. Al tempo stesso, però, tralasciava di rispondere ai più puntuali quesiti posti dal ricorrente, così contribuendo al perdurare del braccio di ferro tra le due istituzioni che si protrasse fino al gennaio del 1993 quando, in fine, il Presidente Göncz si risolse a dar seguito alle richieste del Governo³⁹.

4. L’incidenza del Giudice costituzionale in materia di forma di governo

Un raffronto in chiave comparata tra i casi giudiziari, ora sinteticamente riportati, consente di svolgere alcune riflessioni di fondo su quale (e se vi) sia stato il ruolo dell’organo di giustizia costituzionale nell’ambito delle dinamiche tra Capo dello Stato e Governo in Polonia e Ungheria all’indomani della svolta dell’89. Molteplici sono le differenze che emergono ma, al contempo, può ravvisarsi almeno un punto di contatto.

In prima battuta, balza agli occhi come, anche solo quantitativamente, sia stato differente il contributo fornito delle due Corti apicali nei rispettivi processi di democratizzazione, sempre sotto il profilo qui indagato. Nei primi anni di quella fase, infatti, il Giudice ungherese fu ripetutamente interpellato quale ‘arbitro’ dei numerosi contrasti che i titolari dei due organi di vertice ebbero circa l’individuazione del confine tra le rispettive competenze. Diversamente, per quanto concerne la Polonia, si dovrà attendere il 2008 perché il Tribunale costituzionale di Varsavia si pronunci sulla medesima materia. Questo non deve tuttavia indurre nell’erronea convinzione che, in questo secondo Paese, le relazioni tra le due istituzioni siano state immuni da dissidi e conflitti. Ancor più di quanto non avvenne in Ungheria, l’inizio della transizione polacca fu segnato da un elevato grado di scontro, in particolare tra la Presidenza Walesa e i diversi esecutivi che si succedettero

³⁷ Sentenza 9/1992 (I.30). In particolare, il Primo ministro domandò alla Corte se esistesse un termine entro il quale il Presidente fosse tenuto a firmare le nomine proposte dal Governo.

³⁸ Sentenza 36/1992 dell’8 giugno 1992.

³⁹ Furono gli stessi direttori del sistema radio televisivo Hankiss e Gombár, di cui l’Esecutivo Antall sollecitava la firma sul decreto di licenziamento, che chiesero al Capo dello Stato di avallare la richiesta. Per una ricostruzione accurata della “Guerra sul controllo dei media”, cfr. K. DAE SOON, *A Political Biography of Hungary's First Post-Communist President, Árpád Göncz*, cit., 140-157.

nel quinquennio 1990-1995⁴⁰. Qui, tuttavia, la conflittualità fu risolta per altra strada, ovvero, intervenendo a più riprese sul testo costituzionale fino all'approvazione della Carta del '97 che pose fine al processo costituente.

Tornando alla decisione del Giudice polacco del 2008, è di ogni evidenza come l'anagrafica la collochi in un momento ben successivo agli anni della transizione democratica. Ciò nonostante, come in precedenza affermato, può verosimilmente ravvisarsi una sorta di connessione tra quel contesto e la suddetta decisione. La sentenza K_{pt} 2/08 - oltre a risolvere il conflitto di attribuzione *sub iudice* - ha verosimilmente contribuito ad impedire che venissero messi in discussione gli equilibri raggiunti, con fatica e gradualità⁴¹, in relazione ai rapporti tra Capo dello Stato e Governo, attraverso le diverse revisioni costituzionali.

In secondo luogo, quanto ora detto fa ben comprendere che, a differenza dell'esperienza polacca, la Corte costituzionale d'Ungheria giocò in quell'ambito – e nel più ampio processo di costruzione del nuovo ordinamento democratico - una funzione cruciale, come le numerose pronunce di quegli anni dimostrano chiaramente⁴². Una delle ragioni di questo spiccato attivismo è imputabile alla centralità e alla forza che il costituente dell'89-'90 attribuì all'organo di giustizia costituzionale. Si pensi solo alle molteplici possibilità di accesso alla Corte, all'esteso ventaglio degli atti sottoponibili al suo giudizio o alle diverse procedure esperibili⁴³.

Va comunque osservato, a proposito del ruolo svolto dal Giudice delle leggi ungherese in relazione al contrastato rapporto tra il Presidente Göncz e il Primo ministro Antall, che, per quanto rilevante, non fu comunque privo di una certa dose di ambiguità. In particolare, le sentenze emesse nell'ambito della "Guerra dei media" - che, come si è visto, poterono essere oggetto di una interpretazione 'di comodo' da ambo le parti - non furono del tutto chiare ma, soprattutto, non diedero quelle risposte che, forse, avrebbero portato ad una ricomposizione del dissidio in tempi probabilmente più rapidi⁴⁴. Perché la Corte ungherese, pur soggetto attivissimo in quella fase, dimostrò questa prudenza? Le ragioni, verosimilmente, sono prevalentemente riconducibili a due fattori. Da un lato, la procedura di nomina dell'organo (interamente parlamentare) consentiva che su di esso rimanesse,

⁴⁰ Tale clima conflittuale era alimentato, per un verso, dal modo in cui lo stesso Walesa intendeva l'ufficio presidenziale per l'altro, dalla scarsa chiarezza delle disposizioni della Legge del 7 aprile 1989 (cd. Rinnovo di aprile) circa la definizione delle rispettive attribuzioni dei due organi. Puramente a titolo di esempio, può citarsi lo scontro che si ebbe nell'aprile del 1992 tra Walesa ed il Ministro della Difesa Jan Parys con riferimento al pensionamento di alcuni funzionari ministeriali. In quell'occasione il Presidente affermò il suo diritto ad essere consultato, in qualità di Comandante delle Forze armate, chiedendo e ottenendo le dimissioni del Ministro.

⁴¹ Nonché a prezzo di numerosi e aspri scontri tra gli attori costituzionali.

⁴² Tra sentenze ed ordinanze, le pronunce della Corte costituzionale ungherese si contavano sull'ordine delle diverse decine ogni anno.

⁴³ Cfr. J.W. SCHIEMANN, *Explaining Hungary's powerful Constitutional Court: a bargaining approach*, in *European Journal of Sociology*, n. 2/2001, 357, 370-373

⁴⁴ Nel ricorso che portò alla sentenza n. 36/1992 il Primo ministro Antall domandò: a) se il licenziamento dei Direttori dei media di Stato da parte del Primo ministro configurasse una violazione della libertà di stampa; b) se il Presidente avesse il diritto di accettare o rifiutare l'atto di nomina o licenziamento di pubblici ufficiali; c) se il Presidente avesse un potere discrezionale nel licenziamento dei pubblici ufficiali; d) se il Presidente dovesse motivare il suo rifiuto di firmare un atto di licenziamento (quali siano le basi giuridiche di tale rifiuto). Cfr. K. DAE SOON, *A Political Biography of Hungary's First Post-Communist President, Árpád Göncz*, cit., 147.

almeno in parte, l'ombra di un'influenza indiretta dei partiti. Influenza maggiormente percepibile lì dove i Giudici erano chiamati a trattare questioni politicamente divisive⁴⁵. Dall'altro, non rientrando nei compiti della Corte il conflitto di attribuzioni, quelle decisioni furono adottate all'esito di un giudizio di costituzionalità avente ad oggetto gli atti contenenti le proposte di nomina.

Un terzo e ulteriore elemento di differenziazione tra le due esperienze è rintracciabile nel diverso momento in cui la giurisprudenza delle rispettive Corti ha prodotto 'effetti apprezzabili' nel contesto delle dinamiche tra le due istituzioni.

Con riferimento alla sentenza del Tribunale polacco, va registrato che, ripristinando la prassi precedente, sin da subito non furono attuati altri tentativi di interpretare, con spirito 'innovativo', le disposizioni costituzionali inerenti al perimetro delle attribuzioni presidenziali⁴⁶.

All'inverso, il ruolo e l'importanza della Corte costituzionale ungherese nel delineare la linea di confine tra le prerogative presidenziali e quelle del Governo non può che essere colta secondo una prospettiva più a 'lungo termine'.

Come si è visto infatti, per un verso, le due pronunce, emesse nell'ambito della "Guerra dei media", non sortirono nell'immediato effetti particolarmente incisivi: entrambi gli attori coinvolti continuarono ad agire mantenendo ferma la propria 'rotta interpretativa'. D'altro canto, non può negarsi che un mutamento nelle relazioni tra i due organi si produsse successivamente. Dopo Göncz⁴⁷ difatti, nessun Presidente ha più opposto il rifiuto alle proposte di nomina del Governo, interrompendo quell'interpretazione iniziale della relativa funzione presidenziale, intesa alla stregua di un potere pienamente discrezionale.

Diverso il discorso per quanto invece riguarda la sentenza del '91 relativa al ruolo costituzionale di Comandante in capo delle Forze armate. Questa, sin dalla sua pronuncia, non venne mai contestata dallo stesso Göncz che, dunque, acquisì consapevolezza del carattere meramente cerimoniale di quella funzione.

Infine, pur mantenendo ferme le importanti differenze che abbiamo ora sommariamente riassunto, può evidenziarsi un punto di contatto tra le due Corti apicali rispetto all'apporto da esse dato nella risoluzione dei conflitti tra esecutivo e Capo dello Stato. In ambo le esperienze, le pronunce del Giudice delle leggi hanno contribuito ad una definizione più chiara delle prerogative del Presidente della Repubblica rispetto a quelle del Governo e la strada intrapresa è stata la medesima: si è proceduto nel senso di una limitazione dei poteri presidenziali. Nel caso polacco, come si è detto, ciò è avvenuto 'conformando' le competenze relative ai rapporti con l'Unione Europea allo schema di riparto già presente

⁴⁵ K. DAE SOON, *A Political Biography of Hungary's First Post-Communist President, Árpád Göncz*, cit., 148-149.

⁴⁶ Quanto ora detto non equivale ad un'assenza di ogni forma di conflittualità tra le due teste del potere esecutivo. I contrasti però non hanno mai raggiunto l'intensità della prima metà degli anni '90 e difficilmente hanno richiesto l'intervento del Giudice delle leggi. Recentemente, a seguito delle elezioni del dicembre 2023, si è aperta una nuova fase di coabitazione tra l'Esecutivo Tusk e la Presidenza Duda caratterizzata da frequenti momenti di tensione. A titolo di esempio, si cita lo stallo sulla nomina di numerosi ambasciatori che si protrae da marzo 2024.

⁴⁷ Il grande mutamento avvenne già dalla fine del primo mandato di Göncz. Durante la seconda Presidenza Göncz non si ebbero mai i livelli di scontro del passato.

ma sempre in direzione di una ‘perimetrazione restrittiva’⁴⁸. A tal fine, occorre ribadire, ancora una volta, che l’intervento del Tribunale di Varsavia si ebbe in un momento decisamente successivo alla fine del processo di transizione. Un momento che, alla luce del decadimento democratico di quella realtà ordinamentale, coincise con le prime affermazioni elettorali di quelle forze che, poi, ne furono protagoniste. Nondimeno, quella decisione costituì una risposta al probabile tentativo da parte di Kaczyński di riaffermare una visione delle prerogative presidenziali che era stata superata dai diversi passaggi costituenti degli anni ’90.

La Corte ungherese, dal canto suo, si trovò ad agire in un contesto normativo – le disposizioni costituzionali relative ai poteri del Presidente della Repubblica – ‘sfuggente’, la cui ambiguità aveva finito per determinare quelle aree di sovrapposizione in cui si rivelò necessaria proprio l’azione del Giudice delle leggi. Similmente a quanto visto nel caso polacco, anche le pronunce della Corte di Budapest – pur scontando quel certo grado di ambiguità di cui si è detto – ebbero l’effetto di circoscrivere il ruolo del Presidente della Repubblica nei confronti del Governo, contrastando la convinzione dello stesso Presidente Göncz di «essere parte di un esecutivo duale, di aver diritto di decidere, in accordo con il Primo ministro, tutte le questioni che vanno oltre i compiti amministrativi in senso stretto»⁴⁹.

In definitiva, ambedue le esperienze, pur con le evidenti diversità che sono state sottolineate, testimoniano come le pronunce del Giudice delle leggi siano in grado di modellare le forme di governo, ovvero contribuire, insieme agli altri ‘elementi’ dell’ordinamento, a conformarne la fisionomia.

Peraltro, non è da oggi che ci si confronta su tale ‘attitudine’ della giustizia costituzionale. Già nella prima metà degli anni ’80, ad esempio, Caretti e Cheli s’interrogavano sull’analisi delle «incidenze dei diversi sistemi di giustizia costituzionale sulle forme di governo» al fine di «accertare se e in che misura questo “valore” costituzionale abbia introdotto delle modifiche nel tessuto “tradizionale” delle forme di governo di democrazia classica»⁵⁰. Rilevando sin da allora una generale tendenza espansiva delle Corti, è di particolare interesse, a mio avviso, la motivazione storica di questo *trend* che i due autori individuarono: «le Corti costituzionali rappresentano delle istituzioni nuove [...] dotate quindi di una “naturale forza espansiva” rispetto alle altre istituzioni, legata all’esigenza di un rafforzamento della propria legittimazione. [...] Si tratta inoltre di istituzioni che muovono i loro primi passi sulle rovine di regimi autoritari ed hanno spesso percorso le stesse tappe: prima il vaglio della legislazione precedente e successivamente il rapporto diretto con le nuove istituzioni, i nuovi poteri»⁵¹. Tali riflessioni, ancorché risalenti e riferite ad

⁴⁸ Si ricorda che la Polonia era divenuta membro dell’Unione Europea solo pochi anni prima (1° maggio 2004).

⁴⁹ L. SOLYOM, *The role of constitutional courts in the transition to democracy: with special reference to Hungary*, cit., 143.

⁵⁰ P. CARETTI - E. CHELI, *Influenza dei valori costituzionali sulla forma di governo: il ruolo della giustizia costituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1/1984, 17, 18.

⁵¹ P. CARETTI - E. CHELI, *Influenza dei valori costituzionali sulla forma di governo: il ruolo della giustizia costituzionale*, cit., 33.

ordinamenti dell'Europa occidentale⁵², mantengono indubbiamente un certo grado di validità anche per i casi qui indagati.

⁵² Precisamente: Repubblica federale tedesca, Francia e Spagna.